

BMR – BENCHMARKS REGULATION (Reg. UE 2016/1011)**PIANO DI SOSTITUZIONE**

*Procedure adottate dal Gruppo La Cassa di Ravenna in caso di variazione o cessazione degli
indici di riferimento*

1. PREMESSA – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. Regolamento BMR – Benchmark Regulation) che ha introdotto un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (c.d. benchmark)¹.

In particolare, l'art. 28 del Regolamento BMR prevede l'obbligo, in capo alle banche che utilizzano un indice di riferimento, di redigere e mantenere aggiornati solidi piani che descrivano le azioni che attuerebbero in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento ("Piani di Sostituzione").

L'art. 118-bis del D.Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – "TUB"), entrato in vigore il 10 gennaio 2024, disciplina le modalità mediante le quali le banche devono attuare i Piani di Sostituzione e, nello specifico, le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela di tali piani, nonché l'aggiornamento degli stessi.

In ottemperanza alle normative vigenti, il Gruppo La Cassa di Ravenna (il "Gruppo") ha sviluppato il presente Piano di Sostituzione per garantire una gestione prudente dei cambiamenti degli indici di riferimento e dei tassi di riferimento utilizzati nei contratti bancari e finanziari.

Il Gruppo applica il presente Piano di Sostituzione ai contratti relativi a tutti i servizi bancari e finanziari prestati dalle banche e società del Gruppo che incorporano un indice utilizzato come parametro per regolare, tempo per tempo e secondo le periodiche rilevazioni, le condizioni economiche e gli importi da corrispondere (es. conti correnti, aperture di credito e sconfinamenti in conto corrente, mutui ipotecari e chirografari, etc.).

L'obiettivo è assicurare che le banche e società del Gruppo siano in grado di adottare tempestivamente soluzioni alternative in caso di cessazione o modifiche definitive degli indici di riferimento, preservando la trasparenza e la protezione degli interessi dei clienti.

¹ Per indice di riferimento (benchmark) si intende: "un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance", quale ad es. il parametro euribor, utilizzato per il calcolo del tasso debitore applicato ai contratti di finanziamento o per la determinazione del valore della cedola corrisposta da un titolo obbligazionario a tasso variabile.

2. PROCEDURE INTERNE APPLICATE NELL'EVENTO DI SOSTANZIALE - VARIAZIONE O CESSAZIONE DI INDICE DI RIFERIMENTO

In caso di sostanziale variazione o cessazione della fornitura di un indice di riferimento utilizzato all'interno dei contratti stipulati dalla Banca (o da una Società del Gruppo) sono definite le seguenti procedure interne finalizzate all'individuazione e sostituzione con indice alternativo.

- **Rilevazione dell'evento variazione sostanziale o cessazione indice**

Il processo di sostituzione o modifica dell'indice di riferimento si attiva al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) **Variazione sostanziale di un indice di riferimento:** per "variazioni sostanziali" si intendono le c.d. "modifiche rilevanti" della metodologia per la determinazione dell'indice di riferimento. Non si intendono come tali le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.
- b) **Cessazione di un indice di riferimento:** si intende il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

- **Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo**

Quando un indice di riferimento cessa o subisce una variazione sostanziale, le unità organizzative interne competenti del Gruppo effettuano la scelta dell'indice di riferimento sostitutivo, ove presente:

- sulla base delle condizioni normative e di mercato esistenti al momento della variazione sostanziale o della cessazione;
- indicando le motivazioni della scelta per cui tale indice rappresenta una valida alternativa;
- sulla base degli indici inclusi nel registro ESMA (European Securities and Markets Authority) degli amministratori e degli indici di riferimento.

Per rendere il più possibile omogeneo all'indice variato o cessato l'indice sostitutivo, a quest'ultimo potrà essere applicato, anche alla luce delle indicazioni del mercato o delle competenti Autorità, un "valore di aggiustamento" ("*spread adjustment*").

Il presente Piano di Sostituzione si applica, inoltre, nel caso in cui il contratto con la clientela non preveda già, in origine, un indice di riferimento sostitutivo o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi permanentemente di essere fornito o subisca variazioni sostanziali.

- **Approvazione o deliberazione dell'indice sostitutivo**

L'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

- **Comunicazione della clientela della variazione dell'indice di riferimento**

La Banca (o Società del Gruppo) comunica l'indice sostitutivo secondo le modalità di comunicazione indicate al cliente per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale.

In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione indice, si trasmette al cliente, a titolo indicativo, un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo parametro, ipotizzandone la costanza nel tempo.

La Banca, in base all' art. 118-bis, comma 5, del TUB, comunica ai Clienti consumatori, almeno annualmente, l'aggiornamento del Piano di Sostituzione di cui all'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento

Benchmark.

Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

- **Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato**

La sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

3. REVISIONE PERIODICA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SOSTITUZIONE - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (FALLBACK)

- **Revisione e aggiornamento del Piano di Sostituzione**

Le Banche e le Società del Gruppo pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet il presente Piano di Sostituzione.

La Capogruppo La Cassa di Ravenna effettua una revisione periodica del Piano di Sostituzione e degli indici di riferimento utilizzati per garantire l'allineamento ai requisiti normativi e alle condizioni di mercato. La revisione avviene con frequenza almeno annuale o in risposta a variazioni normative rilevanti.

Gli aggiornamenti del Piano vengono comunicati dalle Banche e delle Società del Gruppo nel proprio sito *internet* e devono essere portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile.

- **Clausole di salvaguardia (fallback)**

Le clausole di salvaguardia (c.d. di *fallback*) sono le clausole contrattuali che consentono di individuare, tramite rinvio al presente Piano di Sostituzione, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.

Entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi sopra descritti di variazione o di cessazione di un indice di riferimento, la Banca deve comunicare al cliente la modifica contrattuale avvenuta e l'indice sostitutivo applicabile nella prosecuzione del rapporto. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

4. TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO E INDICI SOSTITUTIVI

La seguente tabella include gli indici di riferimento adottati dal Gruppo La Cassa di Ravenna.

In caso di cessazione o di variazione sostanziale di uno degli stessi, la Banca/Società del Gruppo utilizzerà gli indici sostitutivi, di seguito riportati, mediante il processo identificato nel presente Piano di Sostituzione.

Indice di riferimento	Indice sostitutivo
EURIBOR Rappresenta il tasso medio di interesse a cui le banche offrono prestiti non garantiti ad altre banche nel mercato interbancario dell'euro. Viene comunemente utilizzato per i mutui e i prestiti in euro. È amministrato dall'<i>European Money Market Institute</i> (EMMI), il cui processo di riforma si è concluso nel 2019.	Si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge, o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.
BCE – Tasso di riferimento per le operazioni di rifinanziamento principali Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE per la durata di una settimana.	Trattandosi del tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale dell'Unione Europea, quale strumento per l'attuazione delle scelte di politica monetaria dei Paesi dell'Area Euro, nell'eventualità che lo stesso cessi di essere fornito, il Gruppo La Cassa di Ravenna si atterrà alle indicazioni o raccomandazioni fornite dall'Autorità competente in relazione alle modalità di sostituzione del tasso.
BCE – Tasso sui depositi presso la Banca Centrale Europea Il tasso sui depositi presso la banca centrale è il tasso di interesse che le banche ricevono, o devono versare in caso di tasso di interesse negativi, quando depositano denaro overnight (per la durata di un giorno lavorativo).	Trattandosi del tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale dell'Unione Europea, quale strumento per l'attuazione delle scelte di politica monetaria dei Paesi dell'Area Euro, nell'eventualità che lo stesso cessi di essere fornito, il Gruppo La Cassa di Ravenna si atterrà alle indicazioni o raccomandazioni fornite dall'Autorità competente in relazione alle modalità di sostituzione del tasso.
€STR Rappresenta il tasso a cui fanno riferimento le operazioni di prestito con scadenza a un giorno (<i>overnight</i>) non garantite nel mercato interbancario dell'euro. È amministrato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato a partire dal 2 ottobre 2019, in sostituzione dell'EONIA (<i>Euro Overnight Index Average</i>), che ha cessato di essere pubblicato dal 3 gennaio 2022.	Si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'€STR (a) per legge, o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o, in mancanza di tale

	individuazione, venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'€STR.
SOFR Rappresenta il tasso di interesse che misura il costo della raccolta di denaro con scadenza a un giorno (<i>overnight</i>) nel mercato pronti contro termine dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti.	Tasso ufficiale definito dalla Banca centrale di riferimento della valuta degli Stati Uniti d'America – Dollaro Statunitense.
SONIA Rappresenta il tasso completamente basato sulle transazioni effettuate sul mercato e riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per contrarre prestiti <i>overnight</i> in sterline da altre istituzioni finanziarie e da altri investitori istituzionali.	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta del Regno Unito – STERLINA
SARON SARON è il tasso di interesse medio per i prestiti emessi in franchi svizzeri (CHF) con una scadenza di 1 giorno (<i>overnight</i>).	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta della Svizzera – Franco Svizzero
TONAR Rappresenta il tasso di interesse medio al quale una selezione di istituzioni finanziarie si concede reciprocamente prestiti scoperti in yen giapponese (JPY) per un periodo di 1 giorno (<i>overnight</i>).	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta del Giappone – YEN

Qualora taluno degli indici sostitutivi specificati nella tabella soprastante cessi di essere pubblicato, o subisca una variazione sostanziale, la Banca si riserva il diritto di individuare un altro indice di riferimento equivalente, aggiornando conseguentemente il presente Piano di Sostituzione.

Resta fermo che, qualora alla cessazione o variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento sopra riportati, consegua l'indicazione, da parte dell'Amministratore o del Legislatore, dell'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente nella suddetta tabella.